



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale di Rivanazzano Terme

Via XX Settembre n. 45 - 27055 - Rivanazzano Terme – (PV) Tel 0383 - 92381

www.istitutocomprensivorivanazzano.edu.it

Email pvic81100g@istruzione.it - pvic81100g@pec.istruzione.it

Codice fiscale 86002240181 Codice univoco UF34RG



Circolare n. 85

Rivanazzano Terme, 09/01/2025

Iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2025 - 2026

Si comunica a tutti gli interessati che **dalle ore 08:00 del 21 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2025** sono aperte le ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025 - 2026.

Possono essere iscritti alla scuola dell'Infanzia i bambini che compiono 3 anni entro il 31 Dicembre 2025. Inoltre, a richiesta dei genitori, possono essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2026.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2026.

Le famiglie interessate possono compilare la domanda, con un dispositivo digitale. È richiesto l'inserimento della copia della carta identità e del codice fiscale.

- 1) **Domanda di iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia:** si compila il modulo Google <https://forms.gle/E6H4XF4AqVFuKrJ58>

La domanda di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale, pertanto deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Il genitore che compila dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Cod. Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione per ogni figlio.

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l'eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola.

Si segnala la necessità, ai sensi delle norme vigenti, di attestare la regolarità dello stato vaccinale del bambino quale requisito di accesso alla scuola dell'infanzia. (Si raccomanda un'attenta lettura della nota 1 riguardante le misure di semplificazione previste dall' articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci")¹

Per informazioni aggiuntive, visitare il sito della scuola, alla pagina:

<http://www.istitutocomprensivorivanazzano.edu.com>

Per visitare una sede o chiedere informazioni specifiche sull'organizzazione o sull'offerta formativa, scrivere all'indirizzo orientamento@icrivanazzanoterme.org

lasciando un recapito telefonico: verrete contattati dal referente.

Cordialità

Il Dirigente Scolastico

dottorssa Maria Margherita Panza*

*la firma è omessa ai sensi dell'art.3, D.to Lgs. 12.02.1993, n.39.

1

((Art. 3-bis Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall' inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.

5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.))